

Condizionalità

Reg. (CE) 1782/03; DM 5406/St 13.12.04; DGRV 571 25.02.05

Sanità Pubblica
Salute degli Animali

InfoEcoPratico

Atto A6/A7/A8/A8 bis

IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Direttiva 92/102/CEE Artt. 3,4,5 - Reg. (CE) 2629/97 - Artt. 6,8
Reg. (CE) 1760/00 Artt. 4,7 - Reg. (CE) 21/04 - Artt. 3,4,5



Il settore zootecnico è stato interessato da una grave crisi di sfiducia da parte dei consumatori. Al fine di tutelare l'interesse collettivo, i legislatori comunitari, nazionali e regionali si sono preoccupati di creare uno strumento di controllo in grado di identificare ogni animale allevato e di registrarne gli spostamenti. Tale strumento di controllo consente, altresì, di effettuare la sorveglianza epidemiologica e di gestire le emergenze sanitarie, di assicurare la tracciabilità degli animali, delle carni, dei prodotti, nonché la repressione dei reati di frode e abigeato.

LE AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE

Sono tenuti al rispetto degli obblighi dei presenti Atti gli allevatori di animali delle specie bovine, bufaline ed ovicaprine che devono provvedere alla registrazione dell'allevamento e alla identificazione e registrazione di ogni singolo animale. Ai fini del rispetto della condizionalità le aziende che beneficiano degli aiuti previsti dal Reg. 1782/03 che allevano suini sono tenuti agli stessi obblighi.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

VENETO
AGRICOLTURA

COME SI RISPETTANO I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI


Il recepimento a livello regionale degli Atti relativi a questa materia fa riferimento alla DGR del 9 agosto 2002, n. 2226 "Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e dei capi bovini" che ha istituito la Banca Dati Regionale dell'anagrafe bovina connessa alla Banca Dati Nazionale e predisposto le modalità per l'aggiornamento dell'anagrafe degli allevamenti ovicaprini e suini.

Pertanto gli allevatori devono provvedere affinché il Sistema di registrazione identificazione sia costantemente aggiornato. Ogni azienda agricola deve essere registrata presso il Servizio Veterinario competente per territorio. Entro 20 giorni dall'inizio dell'attività il titolare o Legale Rappresentante dell'azienda deve richiedere l'assegnazione del codice di identificazione aziendale. Qualsiasi variazione della ragione sociale o della sede o tipologia produttiva deve essere comunicata entro 7 giorni al servizio veterinario competente.

Il sistema che di seguito descriviamo fa riferimento all'anagrafe bovina ed è costituito dai seguenti elementi:

MARCHI AURICOLARI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI SINGOLI ANIMALI

Ogni bovino deve essere identificato con due coppie di marche auricolari applicate su entrambi i padiglioni auricolari. Le marche auricolari devono riportare il codice identificativo, un codice univoco assegnato ad ogni bovino.



CEDOLE IDENTIFICATIVE DEI SINGOLI BOVINI


È un modulo che viene consegnato prestampato al detentore degli animali unitamente a ciascuna marca auricolare. Al momento dell'apposizione del marchio auricolare, il detentore degli animali la compila in ogni sua parte e la invia entro 7 giorni dall'applicazione della marca al Servizio Veterinario competente oppure ad un Organismo delegato. La cedola viene utilizzata per la registrazione in anagrafe del bovino. Il servizio veterinario rilascia entro i 14 giorni successivi alla notifica un documento di identificazione definitivo "passaporto".

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE "PASSAPORTO"

È il documento di identificazione che accompagna l'animale in tutti i suoi spostamenti. Nel passaporto vengono riportate tutte le informazioni necessarie all'identificazione dell'animale e l'elenco di tutte le movimentazioni dell'animale. Quando gli animali vengono macellati, il passaporto rimane presso l'ufficio veterinario del macello. Entro due giorni dall'eventuale smarrimento del passaporto, il detentore degli animali deve presentare richiesta di duplicato al servizio veterinario competente che provvederà entro 14 giorni al rilascio del duplicato.

REGISTRI AZIENDALI DI CARICO E SCARICO DEGLI ANIMALI

La nascita, la morte ed i movimenti dei bovini in entrata e uscita dagli allevamenti devono essere registrati in un apposito registro di carico e scarico con pagine numerate e deve essere vidimato



dal Servizio Veterinario ASL competente oppure dall'ufficio del registro. Le entrate o le uscite dall'azienda, nonché le nascite ed i decessi devono essere riportati nel registro entro 3 giorni dall'evento. Per i nuovi nati e animali provenienti da paesi extra UE, si può considerare come evento l'effettiva apposizione del marchio.

Il registro può essere realizzato per via informatica.

DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DEGLI ANIMALI

La dichiarazione di provenienza (Modello 4), oltre ad avere una valenza sanitaria, rappresenta anche il documento che notifica al Servizio Veterinario i movimenti degli animali in entrata e uscita dalle aziende.

Detto modello, è di diverso colore a seconda dell'azienda di provenienza:

ROSA » per animali provenienti da un'azienda di allevamento

VERDE » per animali provenienti da una stalla di sosta

GIALLO » per animali provenienti da mercati, fiere o esposizioni

Deve essere compilato dallo speditore, in quattro copie:

- 1 copia trattenuta dallo speditore insieme al registro di carico e scarico animali;
- 1 copia inviata entro 7 giorni al Servizio Veterinario competente per il luogo di partenza;
- 2 copie scortano gli animali. Una copia rimane all'azienda di destinazione, l'altra deve essere consegnata entro 7 giorni al servizio veterinario competente per l'azienda di destinazione.

Gli animali destinati al macello sono scortati da una sola copia del modello 4, integrato dalla dichiarazione relativa ai trattamenti con medicinali veterinari, ai sensi del D.L.vo 336/99. I trattamenti con medicinali veterinari eseguiti dalla nascita o negli ultimi 90 giorni, per i quali sono previsti tempi di carenza, devono essere dichiarati e controfirmati dal medico veterinario, sul modello di dichiarazione di scorta previsto dal D.M. 28 maggio 1992.

Il detentore dell'allevamento di provenienza e dell'allevamento di destinazione, nel caso in cui abbia delegato un organismo o Ente convenzionato, provvederà a consegnare a questo copia del documento di accompagnamento.

Le copie dei documenti di accompagnamento devono essere conservate ed essere a disposizione dell'autorità competente per ogni eventuale controllo.

In tutti gli altri casi le copie dei mod. 4 devono essere inviate ai servizi Veterinari delle Az-ULSS.

LE MOVIMENTAZIONI

Per movimentazione si intende qualsiasi spostamento di un bovino da o verso un'azienda o tra allevamenti.

Il detentore degli animali ha l'obbligo di registrare nel registro aziendale (entro 3 giorni) e di comunicare alla banca dati tutte le movimentazioni in ingresso ed in uscita dalla propria azienda. Questo obbligo si applica anche alle stalle di sosta e ai mercati. I tipi di movimentazioni sono le seguenti:

- importazioni da paesi terzi (la movimentazione avviene tra un allevamento posto in un paese terzo e una azienda italiana);
- scambi intracomunitari (la movimentazione avviene tra un allevamento posto in uno dei paesi della Unione Europea e una azienda italiana);
- movimentazioni tra aziende poste sul territorio italiano (la movimentazione avviene tra due aziende poste sul territorio nazionale).

LA BANCA DATI INFORMATIZZATA

Tutti i detentori degli animali, comprese le stalle di sosta, devono comunicare alla banca dati le nascite e le movimentazioni in ingresso ed in uscita. A tal fine devono utilizzare:

- la cedola identificativa per le nascite e le importazioni da paesi terzi;
- copia dei passaporti per gli scambi intracomunitari;
- il modello 4 per le movimentazioni di animali tra aziende poste sul territorio nazionale.

La citata documentazione deve essere inviata:

- al Servizio Veterinario competente per territorio, ovvero;
- all'Organismo delegato con cui l'azienda è convenzionata, ovvero;
- direttamente alla banca dati per via informatica.

Sia il Servizio Veterinario che gli Organismi delegati dovranno inserire le informazioni pervenute nel più breve tempo possibile, comunque non oltre i 5 giorni dalla ricezione della documentazione.



Testi: Massimo Ferasin (Veneto Agricoltura),
Michele Brichese (Regione del Veneto)

Pubblicazione edita da

Regione del Veneto - Giunta Regionale
Direzione regionale Politiche Agroambientali
e servizi per l'agricoltura
Via Torino 110, 30172 Mestre (VE)
Tel. 041-2795439/5449 - Fax 041-2795448
E-mail: agroambiente@regione.veneto.it

Realizzazione Editoriale

Azienda Regionale Veneto Agricoltura
Coordinamento Editoriale: Margherita Monastero, Isabella Lavezzo
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma, 34 - 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049-8293920 - Fax 049-8293909
E-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Foto archivio Veneto Agricoltura
Revisione dei testi: Flavio Zeni (Regione del Veneto)



La realizzazione della presente Scheda è finanziata nell'ambito delle iniziative del Progetto regionale InfoEcoPratico.



La distribuzione della Scheda usufruisce degli interventi comunitari previsti dalla Misura 14B del PSR Regione del Veneto Reg CEE 1257/99.

Vai alle pagine web sulla condizionalità:
www.venetoagricoltura.org/infoecopratico/index.htm

Finito di stampare presso Think Adv - Conserve (Pd)
Aprile 2005